REGOLAMENTO (CEE) N. 3448/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

per l'attuazione dell'articolo 43 dell'atto di adesione del 1979 in materia di regime di scambi da applicare ai prodotti coperti dai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione del 1979, in particolare l'articolo 43 dell'atto allegato al trattato medesimo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 43 dell'atto stabilisce le norme che disciplinano i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II del trattato e coperti dai seguenti regolamenti:

— (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli care a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), e

— (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell' allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per fissare il loro importo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3033/80 riguarda il calcolo dell'imposta da applicare quando le merci in questione vengono importate, la quale si compone di un elemento fisso, vale a dire del dazio ad valorem, e di un elemento mobile; che è necessario determinare l'aliquota dei dazi doganali che costituiscono l'elemento fisso che la Repubblica ellenica deve applicare sulle importazioni da paesi terzi; che detto elemento fisso deve essere determinato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'atto, escludendo dalla protezione totale applicata dalla Repubblica ellenica, alla data dell'adesione, la misura protettiva agricola che dovrà essere introdotta dopo quella data;

considerando che, in conformità dell'articolo 15 dell'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia, per alcune merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80 esistono dazi residui sulle importazioni nella Repubblica ellenica dalla Comunità a nove; che questi dazi rimarranno in vigore all'adesione e dovranno essere soppressi secondo il ritmo stabilito nell'articolo 25 dell'atto per i prodotti industriali;

considerando che l'elemento mobile da applicare quando i prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3033/80 vengono importati nella Repubblica ellenica da paesi terzi, a norma dell'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, dell'atto, viene diminuito o aumentato, a seconda dei casi, di un importo compensativo adesione; che sull'importazione degli stessi prodotti nella Comunità a nove dalla Repubblica ellenica viene applicato lo stesso importo compensativo adesione; che l'importo compensativo applicato ad alcuni prodotti importati nella Comunità a nove dalla Repubblica ellenica e per i quali veniva concessa una riduzione dell'elemento mobile prima dell'adesione deve essere soggetto a massimale;

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80, la Commissione fissa per periodi trimestrali e per tutti i prodotti l'importo dell'elemento mobile da applicare sulle importazioni nella Comunità da paesi terzi; che, con la stessa procedura, per gli stessi periodi, vengono fissati gli importi compensativi da applicare alle importazioni;

considerando che sulle esportazioni della Comunità a nove nella Repubblica ellenica i prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3035/80, ad eccezione delle albumine, viene accordato o prelevato, secondo i casi, un importo compensativo adesione, determinato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino dell'atto; che lo stesso importo compensativo adesione viene applicato sulle esportazioni della Repubblica ellenica in paesi terzi di tutti i prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3035/80;

considerando che, in base all'articolo 43, paragrafo 4, dell'atto, dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applicherà integralmente la nomenclatura della tariffa doganale comune negli scambi con i paesi terzi e per tutti i prodotti contemplati dal presente regolamento;

(1) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

che è facoltativo applicare questa disposizione ai dazi residui sulle importazioni dalla Comunità a nove; che questo obbligo comporta l'applicazione di un unico elemento fisso, per ciascuna voce della tariffa doganale comune, sulle importazioni in questo Stato membro da paesi terzi;

considerando che l'imposta che la Comunità a nove dovrà applicare dopo l'adesione sulle importazioni di merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80 dalla Repubblica ellenica consisterà soltanto in un importo compensativo adesione; che, pertanto, per ottemperare al disposto dell'articolo 61, paragrafo 5, dell'atto, questo importo compensativo adesione non deve superare l'elemento mobile applicato per l'importazione degli stessi prodotti nella Comunità a nove da paesi terzi;

considerando che l'imposta totale netta sulle esportazioni della Comunità a nove nella Repubblica ellenica risulta dalla somma della protezione ellenica residua e dell'importo compensativo adesione applicato sulle esportazioni della Comunità a nove, conformemente all'articolo 43, paragrafo 1, quarto trattino, dell'atto; che, pertanto, per ottemperare al disposto dell'articolo 26 dell'atto, la protezione ellenica residua sulle importazioni dalla Comunità a nove, adeguata mediante l'importo compensativo adesione applicato sulle esportazioni della Comunità a nove nella Repubblica ellenica, non deve superare l'imposta che questo Stato membro può applicare sugli stessi prodotti importati da paesi terzi;

considerando che, in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3033/80, occorre fissare le norme per l'applicazione, da parte della Repubblica ellenica, dei dazi massimi contemplati dalla tariffa doganale comune;

considerando che le modalità d'applicazione delle misure previste nel presente regolamento devono essere adottate secondo la procedura stabilita dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79 (2), e dagli articoli corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

— Comunità a nove, la Comunità nella sua composizione prima dell'adesione della Repubblica ellenica,

— importo compensativo adesione, gli importi compensativi applicabili negli scambi tra la Comunità a nove e la Repubblica ellenica e tra quest'ultima e i paesi terzi.

2. Gli importi compensativi adesione per i prodotti coperti da tale regolamento saranno determinati e applicabili quando gli importi compensativi adesione sono applicabili a uno o più prodotti di base considerati come entrati a far parte della fabbricazione dei prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3033/80.

Articolo 2

Per ciascuna delle voci e sottovoci della tariffa doganale comune relative a merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80 l'aliquota del dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposta da applicare all'importazione di queste merci nella Repubblica ellenica da paesi terzi, a decorrere dall'adesione, è quello indicato nella colonna 1 dell'allegato I al presente regolamento.

I tassi indicati nella colonna 1 dell'allegato I vengono allineati alla tariffa doganale comune secondo le condizioni fissate nell'articolo 31 dell'atto di adesione. Il primo ravvicinamento è effettuato il 1° gennaio 1981.

Articolo 3

Per le merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80, soggette a un dazio residuo all'importazione nella Repubblica ellenica dalla Comunità a nove, il tasso di protezione da applicare dopo l'adesione è quello indicato nell'allegato II al presente regolamento.

I tassi indicati nell'allegato II vengono progressivamente aboliti secondo il ritmo fissato nell'articolo 25 dell'atto. Il primo ravvicinamento è effettuato il 1° gennaio 1981.

L'importo di questo dazio residuo, ridotto dell'importo compensativo concesso o aumentato dell'importo compensativo prelevato in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, dell'atto, non deve superare l'importo totale dell'imposta che la Repubblica ellenica applica sulle stesse merci se importate da paesi terzi.

Articolo 4

1. Per il periodo 1° gennaio — 31 gennaio 1981 e, successivamente, per ciascun periodo trimestrale de-

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

corrente, rispettivamente, dal 1° febbraio, dal 1° maggio, dal 1° agosto e dal 1° novembre, per ciascuna delle voci e sottovoci della tariffa doganale comune relativa alle merci coperte dal regolamento (CEE) n. 3033/80, la Commissione determina:

a) l'importo compensativo adesione da applicare alle importazioni nella Comunità a nove dalla Repubblica ellenica;

b) l'importo dell'elemento mobile da applicare alle importazioni da paesi terzi nella Repubblica ellenica, adeguato mediante l'importo compensativo adesione di cui alla precedente lettera a), in conformità dell'articolo 43, paragrafo 1, secondo trattino, dell'atto.

2. Ciascuno degli importi compensativi adesione di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere pari alla somma degli importi compensativi adesione da applicare ai quantitativi dei vari prodotti di base che, conformemente al regolamento (CEE) n. 3034/80, si ritengono impiegati nella lavorazione dei prodotti ai quali questo importo compensativo adesione si applica.

Gli importi compensativi adesione non debbono superare l'elemento mobile applicato per le stesse merci importate nella Comunità a nove da paesi terzi.

Nondimeno, per le merci seguenti:

ex 17.04 impasto turco, halva,

19.03 paste alimentari,

ex 21.07 preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, derivati del latte, cereali o prodotti a base di cereali,

l'importo compensativo non può superare il 60 % dell'elemento mobile da applicare alle importazioni da paesi terzi.

3. L'importo compensativo adesione è fissato a 0 se è inferiore a 1,5 ECU per 100 kg di merci.

4. L'importo compensativo adesione è quello in vigore il giorno dell'importazione.

Articolo 5

1. Per ciascuna delle voci e sottovoci della tariffa doganale comune relativa a prodotti coperti dal regolamento (CEE) n. 3035/80 si applica un importo compensativo adesione:

— alle esportazioni della Comunità a nove nella Repubblica ellenica, ad esclusione della sottovoce 35. 02 A II a), ovoalbumina e lattoalbumina,

— alle esportazioni della Repubblica ellenica nei paesi terzi.

2. Ciascuno degli importi compensativi di cui al paragrafo 1 viene determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti agricoli di base e in conformità delle norme vigenti per il calcolo delle restituzioni alle esportazioni.

3. L'importo compensativo adesione è quello in vigore il giorno dell'esportazione.

Articolo 6

1. Per prodotti riguardo ai quali la tariffa doganale comune stabilisce un'imposta massima, la Repubblica ellenica applica nei confronti dei paesi terzi un'imposta massima composta come segue:

a) per quanto riguarda l'elemento fisso dell'imposta massima, il tasso indicato nella colonna 2 dell'allegato I, allineato al livello dell'imposta massima comune, in conformità delle condizioni specificate nell'articolo 31 dell'atto; il primo ravvicinamento è effettuato il 1° gennaio 1981;

b) per quanto riguarda l'eventuale elemento mobile dell'imposta massima, il dazio aggiuntivo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3033/80, adeguato mediante l'importo compensativo corrispondente al quantitativo di zucchero o di farina al quale si applica il dazio aggiuntivo.

2. Onde applicare il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3033/80 ai prodotti importati nella Repubblica ellenica da paesi terzi, la Commissione determina quanto segue per il periodo dal 1° al 31 gennaio 1981 e in seguito per ogni trimestre che incomincia il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre:

a) gli importi dei dazi aggiuntivi che la Repubblica ellenica deve applicare;

b) la differenza di prezzo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3033/80.

Articolo 7

Le modalità per l'applicazione degli importi compensativi adesione al momento dell'importazione o dell'esportazione, e per il loro pagamento, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o all'articolo corrispondente negli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER

ALLEGATO I

Tasso degli elementi fissi di cui all'articolo 2

Elemento fisso dell'imposta massima di cui all'articolo 6

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:		
	B. Gomme da masticare del genere «chewing-gum», aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	I. inferiore al 60 %	41 %	41 %
	II. uguale o superiore al 60 %	41 %	41 %
	C. Preparazione detta «cioccolato bianco»	41 %	41 %
	D. altri:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	50 %	55 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	50 %	55 %
	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %	50 %	55 %
	3. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 50 %		
	aa) non contenenti amido o fecola	50 %	55 %
	bb) altri	50 %	55 %
	4. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 60 %	50 %	55 %
	5. uguale o superiore al 60 % e inferiore al 70 %	50 %	55 %
	6. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'80 %	50 %	55 %
	7. uguale o superiore all'80 % e inferiore al 90 %	50 %	55 %
	8. uguale o superiore al 90 %	50 %	55 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
17.04 *(segue)*	D. II. non nominati:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	50 %	55 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %	50 %	55 %
	2. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	50 %	55 %
	3. uguale o superiore al 50 % e inferiore al 70 %	50 %	55 %
	4. uguale o superiore al 70 %	50 %	55 %
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore in peso di saccarosio:		
	I. inferiore al 65 %	10 %	—
	II. uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %	10 %	—
	III. uguale o superiore all'80 %	10 %	—
	B. Gelati:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	20 %	30 %
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	20 %	30 %
	b) uguale o superiore al 7 %	20 %	30 %
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	45 %	50 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
18.06 *(segue)*	C. II. altri:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. inferiore al 50 %	45 %	50 %
	2. uguale o superiore al 50 %	45 %	50 %
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. uguale o superiore all'1,5 % inferiore al 3 %	45 %	50 %
	2. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 4,5 %	45 %	50 %
	3. uguale o superiore al 4,5 % e inferiore al 6 %	45 %	50 %
	4. uguale o superiore al 6 %	45 %	50 %
	D. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12 %	27 %
	b) altre	22,3 % (a)	—
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 6,5 %:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12 %	27 %
	2. altre	22,3 % (a)	—
	b) superiore al 6,5 % e inferiore al 26 %:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12 %	—
	2. altre	22,3 % (a)	—

(a) Il dazio è sospeso a 19 % per una durata indeterminata.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
18.06 *(segue)*	D. II. c) uguale o superiore al 26 %		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	12 %	—
	2. altre	22,3 % (a)	—
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso:		
	A. Estratti di malto:		
	I. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	8 %	—
	II. altri	8 %	—
	B. altre:		
	I. contenenti estratti di malto e di un tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	11 %	—
	II. non nominate:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 %	—
	bb) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	11. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	11 %	—
	22. uguale o superiore al 60 % ...	11 %	—
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 %	—
	bb) altre	11 %	—

(a) Il dazio è sospeso a 19 % per una durata indeterminata.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
19.02 *(segue)*	B. II. a) 3. aventi tenore, in peso di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 %	—
	bb) altre	11 %	—
	4. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 %	—
	bb) altre	11 %	—
	5. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %.		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 %	—
	bb) altre	11 %	—
	6. aventi tenore in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:		
	aa) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	11 %	—
	bb) altre	11 %	—
	7. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %:	11 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 5 %	11 %	—
	2. uguale o superiore al 5 %	11 %	—
19.03	Paste alimentari:		
	A. contenenti uova	12 %	—
	B. altre:		
	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	12 %	—
	II. non nominate	12 %	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	10 %	—
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «Puffed-rice, Corn-flakes» e simili:		
	A. a base di granturco	24,8 %	—
	B. a base di riso	24,8 %	—
	C. altri	24,8 %	—
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:		
	A. pane croccante detto «Knäckebrot»	9 %	24 %
	B. Pane azzimo (Mazoth)	6 %	20 %
	C. Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	7 %	—
	D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:		
	I. inferiore al 50 %	14 %	—
	II. uguale o superiore al 50 %	14 %	—
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:		
	A. Preparazioni dette «pan pepato» pain d'épices, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	I. inferiore al 30 %	40 %	—
	II. uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %	40 %	—
	III. uguale o superiore al 50 %	40 %	—
	B. altri:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
19.08 *(segue)*	B. I. a) inferiore al 70 %	22 %	28 %
	b) uguale o superiore al 70 %	22 %	28 %
	II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22 %	28 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22 %	28 %
	2. altri	22 %	28 %
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 40 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22 %	28 %
	2. altri	22 %	28 %
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22 %	28 %
	2. altri	22 %	28 %
	III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 50 %		
	a) non contenenti o contenenti in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22 %	28 %
	2. altri	22 %	28 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 20 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22 %	28 %
	2. altri	22 %	28 %

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
19.08 *(segue)*	B. III. c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, uguale o superiore al 20 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22 %	28 %
	2. altri	22 %	28 %
	IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50 % e inferiore al 65 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22 %	28 %
	2. altri	22 %	28 %
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	22 %	28 %
	2. altri	22 %	28 %
	V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 %		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22 %	28 %
	b) altri	22 %	28 %
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate o preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:		
	C. Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffé:		
	II. altri	8 %	—
	D. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
	II. altri	33 %	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:		
	A. Lieviti naturali vivi:		
	II. Lieviti di panificazione:		
	a) secchi	55 %	—
	b) altri	51,5 %	—
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	A. Cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:		
	I. Granturco	12,4 %	—
	II. Riso	13 %	—
	III. altri	13 %	—
	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:		
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte:		
	a) essiccate	12,6 %	—
	b) altre	12,6 %	—
	II. Paste alimentari ripiene:		
	a) cotte	13 %	—
	b) altre	13 %	—
	C. Gelati:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte	13 %	—
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 %	13 %	—
	b) uguale o superiore al 7 %	13 %	—
	D. Iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:		
	I. Iogurt preparati:		
	a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
21.07 *(segue)*	D. I. a) 1. inferiore all'1,5 %	13 %	—
	2. uguale o superiore all'1,5 %	13 %	—
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	1. inferiore all'1,5 %	13 %	—
	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	13 %	—
	3. uguale o superiore al 4 %	13 %	—
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):		
	1. inferiore al 40 %	13 %	—
	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	13 %	—
	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	13 %	—
	4. uguale o superiore al 70 %	13 %	—
	b) uguale o superiore all'1,5 %	13 %	—
	E. Preparazioni dette «fondute»	13 %	—
	G. altre:		
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13 %	—
	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13 %	—
	cc) uguale o superiore al 45 %	13 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
21.07 *(segue)*	G. I. b) 2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13 %	—
	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13 %	—
	cc) uguale o superiore al 45 %	13 %	—
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %		
	1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13 %	—
	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13 %	—
	cc) uguale o superiore al 45 %	13 %	—
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %		
	1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola		
	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13 %	—
	bb) uguale o superiore al 32 %	13 %	—
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. altri	13 %	—
	f) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 % ...	13 %	—
	II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
21.07 *(segue)*	G. II. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13 %	—
	bb) uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	13 %	—
	cc) uguale o superiore al 45 %	13 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13 %	—
	bb) uguale o superiore al 32 %	13 %	—
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13 %	—
	bb) uguale o superiore al 32 %	13 %	—
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), uguale o superiore al 50 % ...	13 %	—
	III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale al 6 % e inferiore al 12 %:		
	a) non contenenti o contenenti in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
21.07 *(segue)*	G. III. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:		
	aa) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	13 %	—
	bb) uguale o superiore al 32 %	13 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % ...	13 %	—
	IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12 % e inferiore al 18 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna I Tasso dell'elemento fisso	Colonna II Elemento fisso dell'importo massimo
21.07 *(segue)*	G. IV. b) 1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola ...	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 %	13 %	—
	V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18 % e inferiore al 26 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola ...	13 %	—
	2. altre	13 %	
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % .	13 %	—
	VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26 % e inferiore al 45 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		
	1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % di amido o di fecola ...	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 25 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola ...	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25 %	13 %	—
	VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna 1	Colonna 2
		Tasso dell'elemento fisso	Elemento fisso dell'importo massimo
21.07 *(segue)*	G. VII. a) 1. non contenenti o contenenti, in peso meno del 5 % d'amido o di fecola ...	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 %:		
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola ..	13 %	—
	2. altre	13 %	—
	VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % inferiore all'85 %:		
	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	13 %	—
	b) altre	13 %	—
	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 %	13 %	—
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:		
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:		
	I. inferiore allo 0,2 %	8 %	—
	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	8 %	—
	III. uguale o superiore al 2 %	8 %	—
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati nitrosi:		
	C. Polialcoli:		
	II. D-Mannitolo (mannite)	12 %	—
	III. D-Glucitolo (sorbite):		
	a) in soluzione acquosa:		

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna 1 Tasso dell'elemento fisso	Colonna 2 Elemento fisso dell'importo massimo
29.04 *(segue)*	C. III. a) 1. contenente D-Mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-Glucitolo	12 %	—
	2. altro	12 % (a)	—
	b) altra:		
	1. contenente D-Mannitolo in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolato sul tenore in D-Glucitolo	12 %	—
	2. altro	12 % (a)	—
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:		
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	14 %	—
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tale sostanza in misura:		
	I. inferiore al 25 % in peso	20 %	30 %
	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 % in peso	20 %	30 %
	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 % in peso	20 %	30 %
	IV. uguale o superiore all'80 % in peso	20 %	30 %
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:		
	A. Bozzime preparate e appretti preparati:		
	I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:		
	a) inferiore al 55 % in peso	13 %	20 %
	b) uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %, in peso	13 %	20 %
	c) uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %, in peso	13 %	20 %
	d) uguale o superiore all'83 %, in peso.....	13 %	20 %

(a) Il dazio è sospeso a 9 % per una durata indeterminata.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Colonna 1	Colonna 2
		Tasso dell'elemento fisso	Elemento fisso dell'importo massimo
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati ne compresi altrove:		
	T. D-Glucitolo (sorbite) diverso da quello della sottovoce 29.04 C III:		
	I. in soluzione acquosa		
	a) contenente D-mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-Glucitolo	12 %	—
	b) altro	12 % (a)	—
	II. altro:		
	a) contenente D-mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-Glucitolo	12 %	—
	b) altro	12 % (a)	—

(a) Dazio sospeso al 9 % per una durata illimitata.

ALLEGATO II

Dazio residuo sulle importazioni nella Repubblica ellenica dalla Comunità nella sua composizione attuale di cui all'articolo 2

Voce della tariffa doganale greca	Designazione delle merci	Dazio residuo
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:	
	A. Fondenti	25 Dr/kg
	B. Confetti	5,7 %
	C. Zuccherini	10 Dr/kg
	D. Rahat-Loukoum	4,5 %
	E. Halva	10 Dr/kg
	F. Gomme da masticare	15,4 Dr/kg
	G. altri	15,4 Dr/kg
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:	
	A. Cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio	10 Dr/kg
	B. Gelati	25 Dr/kg
	C. Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:	
	1. Cioccolata, ad eccezione della cioccolata per usi dietetici della sottovoce 2 sopra	15 Dr/kg
	2. Cioccolata per diabetici	9,6 %
	3. Altri (fondenti, ecc.)	25 Dr/kg
	D. altri:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 6,5 % di materie grasse provenienti dal latte:	
	a) Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, addizionate di cacao in misura uguale o superiore a 50 % in peso, con o senza zucchero:	
	I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	9,6 %
	II. altri	9,6 %

Voce della tariffa doganale greca	Designazione delle merci	Dazio residuo
18.06 *(segue)*	D. 1. b) Cacao in massa o in pani, zuccherato:	
	I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	10 Dr/kg
	II. altri	10 Dr/kg
	c) altri:	
	I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	25 Dr/kg
	II. altri	25 Dr/kg
	2. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6,5 %:	
	a) Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, addizionate di cacao in misura uguale o superiore al 50 % in peso, con o senza zucchero:	
	I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	9,6 %
	II. altri	9,6 %
	b) Cacao in massa o in pani, zuccherato:	
	I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	10 Dr/kg
	II. altri	10 Dr/kg
	c) altri:	
	I. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	25 Dr/kg
	II. altri	25 Dr/kg
19.02	Estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:	
	A. Estratti di malto	4,8 %
19.03	Paste alimentari	2,1 Dr/kg
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puf-fed-rice, corn-flakes» e simili	19,2 %
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta; ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:	
	A. Pane croccante detto «Knäckebrot»	7,3 Dr/kg

Voce della tariffa doganale greca	Designazione delle merci	Dazio residuo
19.07 *(Forts.)*	B. Pane azimo (Mazoth)	7,3 Dr/kg
	D. altri	7,3 Dr/kg
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:	
	A. Preparazioni dette «pan pepato» pain d'épices, aventi tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	15,4 Dr/kg
	B. altri:	
	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	a) Pane fresco, con aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (contenente una o più di tali sostanze o tutte le sostanze), non contenente o contenente cacao	19,2 %
	b) Biscotti zuccherati:	
	I. senza cacao	9 Dr/kg
	II. con cacao	11,5 Dr/kg
	c) Biscotterie e ciambelle (culuria) e, in generale, ogni prodotto di farina similare con aggiunta di zuccheri, burro, uova, materie grasse o frutta (contenenti una o più di tali sostanze o tutte le sostanze), compreso i biscotti della sottovoce b) contenenti, oltre lo zucchero, una delle sostanze indicate nella presente sottovoce:	
	I. senza cacao	9 Dr/kg
	II. con cacao	11,5 Dr/kg
	d) altri (torte, meringhe, ecc . . .)	15,4 Dr/kg
	2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5 %:	
	a) Pane fresco, con aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (contenente una o più di tali sostanze o tutte le sostanze), non contenente o contenente cacao:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19,2 %
	II. altri	19,2 %
	b) Biscotti:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	aa) senza cacao	9 Dr/kg
	bb) con cacao	11,5 Dr/kg
	II. altri:	
	aa) senza cacao	9 Dr/kg
	bb) con cacao	11,5 Dr/kg

Voce della tariffa doganale greca	Designazione delle merci	Dazio residuo
19.08 *(Forts.)*	B. 2. c) Biscotterie e ciambelle (culuria) e in generale ogni prodotto di farina similare con aggiunta di zuccheri, burro, uova, materie grasse o frutta (contenenti una o più di tale sostanze o tutte le sostanze) compreso i biscotti della sottovoce b) contenenti, oltre lo zucchero, una delle sostanze indicate nella presente sottovoce:	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	
	aa) senza cacao	9 Dr/kg
	bb) con cacao	11,5 Dr/kg
	II. altri:	
	aa) senza cacao	9 Dr/kg
	bb) con cacao	11,5 Dr/kg
	d) altri (torte, meringhe, ecc . . .):	
	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	15,4 Dr/kg
	II. altri	15,4 Dr/kg
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti o essenze; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:	
	A. Estratti o essenze di caffè e preparazioni a base di questi estratti o essenze	19,2 %
	B. Estratti o essenze di tè o di mate	76,8 Dr/kg
	C. Preparazioni a base di estratti o essenze di tè o di mate	19,2 %
	D. Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè	11,5 Dr/kg
	E. Estratti di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè	14,3 %
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:	
	A. Lieviti naturali vivi o morti:	
	1. Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	3,2 %
	2. altri:	
	a) contenenti più del 70 % d'acqua	8,2 %
	b) contenenti 70 % o meno d'acqua, senza sottrazione di tara per i contenenti immediati	17,3 Dr/kg
	B. Lieviti artificiali preparati (baking powder)	16 %

Voce della tariffa doganale greca	Designazione delle merci	Dazio residuo
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:	
	B. altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	
	I. inferiore a 0,2 %	8,4 %
	II. uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %	8,4 %
	III. uguale o superiore a 2 %	8,4 %
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:	
	A. Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	6 %
	B. Colle di destrina, di amido o di fecola	10,4 %